

***COMUNE DI PARABIAGO***

***Provincia di MILANO***

***RELAZIONE AL  
RENDICONTO DELLA GESTIONE  
ANNO 2008***

***- Relazione sul conseguimento degli  
obiettivi del patto di stabilità interno -***

## **RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2008 E SUL RISPETTO DELLA RIDUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE**

L'articolo 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha introdotto il cosiddetto "patto di stabilità interno" tra Stato ed Enti territoriali. Con tale previsione normativa, per la prima volta, gli Enti locali vengono considerati soggetti attivi della politica economica nazionale e fatti partecipi degli sforzi che l'intero Paese deve affrontare in tema di risanamento finanziario.

### **IL QUADRO NORMATIVO**

Come sopra precisato, la norma iniziale è rappresentata dall'articolo 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999) che prevede: *"nel quadro del federalismo fiscale... le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il Paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo"*.

La norma succitata indicava due precisi obiettivi per gli Enti Locali:

- 1) ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese;
- 2) ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo.

Fra i due obiettivi, **il primo era ed è ritenuto un "obiettivo primario"**, al raggiungimento del quale sono associati un sistema premiante ed eventuali sanzioni nel caso di mancato raggiungimento dello stesso.

**Il secondo obiettivo**, invece, riferito al rapporto tra residuo debito/PIL, **era ed è ritenuto un "obiettivo derivato"** e, come tale, non è associato ad alcun sistema sanzionatorio, a meno che l'Ente non usufruisca della possibilità di restituire anticipatamente il residuo debito contratto con la Cassa Depositi e Prestiti senza pagare alcuna penalità ex art. 28, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e non rispetti gli impegni assunti con l'apposito piano finanziario quinquennale di rientro del debito.

Successivamente all'introduzione del patto di stabilità, il quadro normativo di riferimento e di applicazione è mutato in modo dinamico sino a giungere ad un gruppo di norme di tipo complesso per i continui rinvii e richiami a regole e circolari precedenti. Per l'anno 2008, in particolare, va sottolineato come la Legge Finanziaria abbia nuovamente modificato le regole per il patto di stabilità interno per gli anni 2008-2009-2010. La novità più significativa riguarda l'adozione del criterio della competenza "mista" nella contabilizzazione del saldo obiettivo, in base al quale le entrate e le spese di parte corrente sono considerate in termini di competenza e quelle di parte capitale sono contabilizzate per cassa.

## **IL QUADRO NORMATIVO DEL 2008**

La normativa relativa al 2008, fatte salve le disposizioni previste dalla Legge Finanziaria 2007 e non modificate dalla Legge Finanziaria 2008, è contenuta nella Legge n. 244/2007 all'articolo 1, commi da 379 a 386.

Tra gli elementi di novità si sottolineano:

1. l'azzeramento per gli anni 2008/2010 del concorso alla manovra per gli enti con saldo di cassa 2003/2005 positivo, con conseguente fissazione dell'obiettivo programmatico in misura pari al saldo finanziario 2003/2005;
2. l'adozione del criterio di competenza "mista" nella contabilizzazione del saldo obiettivo, come già precedentemente detto;
3. la possibilità di beneficiare di un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico attraverso la deduzione dell'eccedenza dei proventi da alienazione rispetto alla soglia prefissata per legge.

## **GLI OBIETTIVI PER IL 2008**

Il complesso delle disposizioni riguardanti gli obiettivi per l'anno 2008 e per il triennio 2008/2010 mettono nuovamente in luce la volontà di allineare i comportamenti degli Enti locali alla politica economico-finanziaria nazionale. L'individuazione del sistema sanzionatorio evidenzia infatti l'importanza che assumono le prescrizioni previste. Il limite si esplica, come già sopra detto, in un obiettivo in termini "di competenza mista" (gestione delle entrate e delle spese di parte corrente in termini di competenza e gestione delle entrate e delle spese di parte capitale per cassa).

Le modalità di definizione degli obiettivi programmatici per il triennio 2008-2010 si possono così sintetizzare:

- ❖ Ente con saldo finanziario di cassa medio negativo per il triennio 2003-2005: tali Enti, una volta determinata l'entità del concorso alla manovra in termini di correzione del saldo finanziario, determinano gli obiettivi del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 correggendo della suddetta entità il saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza "mista";
- ❖ Ente con saldo finanziario di cassa medio positivo per il triennio 2003-2005: tali Enti individuano il proprio obiettivo programmatico per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 calcolando il saldo medio 2003-2005 in termini di competenza "mista" senza apportare alcuna manovra correttiva. Per gli Enti che, oltre ad evidenziare un saldo medio di cassa 2003-2005 positivo, presentano per lo stesso periodo un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, superiore al 15% delle entrate finali (al netto delle riscossioni di crediti), è prevista inoltre un'ulteriore riduzione del saldo obiettivo. La misura di tale riduzione è pari alla differenza, se positiva, fra l'ammontare dei proventi che eccedono il limite del 15% e quello del contributo originario alla manovra (comma 681-bis della Legge Finanziaria 2007, introdotto dalla Legge Finanziaria 2008).

Per il solo anno 2008, gli Enti che presentano un saldo finanziario medio in termini di competenza "mista" per il triennio 2003-2005 positivo e maggiore del corrispondente saldo medio di cassa hanno la facoltà di calcolare il proprio saldo obiettivo in termini di competenza mista, oppure di cassa e di competenza, secondo quanto previsto nella nuova formulazione dell'articolo 1, comma 681, della Legge Finanziaria 2007 (introdotto

con la Legge Finanziaria 2008).

### **IL SISTEMA SANZIONATORIO PER L'ANNO 2008**

Il quadro normativo complessivo, dato dall'articolo 1, comma 692, della Legge n. 296/2006 (confermato dalla Legge n. 244/2007) e dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8/2008, riconferma le sanzioni già previste per l'anno 2007 nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Infatti, a differenza del passato in cui tali misure si traducevano in vincoli sulla spesa per acquisto di beni e servizi, nel blocco delle assunzioni di personale e nel divieto di indebitamento, per il patto relativo agli anni 2008/2010 è stato riconfermato il meccanismo di automatismo fiscale introdotto dalla Legge Finanziaria 2007.

Per quanto riguarda i Comuni, la norma in questione ha individuato nell'addizionale comunale all'IRPEF il tributo che può essere oggetto di automatica applicazione di incrementi. In caso di mancato rispetto del patto l'Ente, su diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari al rientro entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Dopo tale data, se l'Ente non ha assunto alcuna iniziativa, il Sindaco, in qualità di commissario ad acta, deve procedere, entro il successivo 30 giugno, all'adozione degli opportuni provvedimenti. Se anche entro il 30 giugno non è stato adottato alcun provvedimento, scattano le procedure automatiche di rientro che prevedono una maggiorazione dello 0,3% dell'aliquota vigente dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si precisa che le procedure di rientro, se definite entro il 30 giugno, potranno essere commisurate all'effettiva entità dello scostamento dall'obiettivo di ciascun Ente; solo dopo che sia decorso inutilmente tale termine il rientro è attuato con criteri automatici uguali per tutti.

Occorre precisare in tale contesto che il sistema sanzionatorio per l'anno 2008 è stato modificato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e dalla Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009). Gli articoli 61, comma 10, 76, comma 4, e 77 bis, commi 20 e 21 della sopra citata Legge n. 133/2008 hanno infatti previsto le seguenti sanzioni per gli Enti che non rispetteranno il patto di stabilità nel periodo 2008-2011: riduzione dei trasferimenti erariali ordinari per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico ed il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5%; divieto di assunzione di nuovi prestiti; divieto di superare la spesa corrente in misura superiore all'importo minimo degli impegni effettuati dell'ultimo triennio; divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale; riduzione del 30%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008, delle indennità di funzione (sindaci, assessori e presidente Provincia) e gettoni di presenza dei consiglieri dal 01.01.2009 fino al 2011.

### **LA CRESCENTE IMPORTANZA DELLA GESTIONE DI CASSA E DELLA CONTABILITA' DI CASSA E L'INTRODUZIONE DI CONCETTI MACROECONOMICI**

Generalmente, non si avverte la portata del cambiamento in atto: nell'ambito, e non in antitesi con l'autonomia degli Enti locali peraltro costituzionalmente garantita, il principio secondo il quale gli Enti locali debbono concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sembra rafforzarsi di anno in anno ed è destinato a produrre regole applicative mutevoli in relazione alle priorità stabilite di volta in volta dal D.P.E.F..

Patto di stabilità vuol dire anche riporre maggiore attenzione alla contabilità di cassa ed alla previsione dei flussi dei pagamenti delle spese e delle riscossioni delle entrate.

Patto di stabilità vuol dire anche introduzione di nuovi concetti gestionali di tipo macroeconomico (saldi di cassa, disavanzo, monitoraggio, limiti sugli impegni di spesa, ecc.) che condizionano certamente il modo di agire verso il raggiungimento di precisi risultati, ma lasciano completa libertà ed autonomia sugli strumenti e sulle modalità utilizzabili. Infatti, è lo stesso Legislatore che “consiglia” l’adozione di alcune azioni (dette manovre correttive) già nella prima formulazione del patto di stabilità interno nell’art. 28 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Occorre in tale contesto sottolineare che le regole del patto di stabilità 2008 fanno riferimento, come già previsto dalla Legge Finanziaria 2007, alle previsioni di Bilancio, producendo pertanto effetti sulla determinazione degli stanziamenti del Bilancio di Previsione già in sede di programmazione dell’attività economico-finanziaria dell’Ente. La nuova formulazione dell’articolo 1, comma 684, della Legge n. 296/2006, introdotto dalla Legge Finanziaria 2008, confermando il principio in base al quale il Bilancio di Previsione degli enti soggetti al patto sia redatto in coerenza con l’obiettivo da raggiungere, è finalizzata a rendere coerente il Bilancio di Previsione alle nuove regole del patto che sono formulate in termini di competenza mista.

### **LE POLITICHE DI BILANCIO CON RIFERIMENTO AI VINCOLI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO**

Le azioni correttive suggerite dal Legislatore sono diverse e contenute in molteplici norme e circolari. In sintesi quelle più importanti sono le seguenti:

- a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;
- b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;
- c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;
- d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;
- e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento della attività istituzionale;
- f) esternalizzazione dei servizi;
- g) riduzione della spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- h) sviluppo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione.

Come si può osservare, tutte le manovre sono di non facile ed immediata realizzazione.

## **LE RELAZIONI SUL PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO**

Le caratteristiche del processo di monitoraggio del patto (nella nuova formulazione del comma 685 della Legge Finanziaria 2007) non subiscono, per il 2008, modifiche rispetto all'anno passato. Infatti, vengono sottoposti al monitoraggio delle risultanze del patto tutti gli Enti Locali soggetti a tali regole. Si ha, quindi, una rilevazione universale, sulla base della quale tutte le Province e tutti i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dovranno inviare trimestralmente alla Ragioneria Generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.

La trasmissione dei dati trimestrali del monitoraggio e, in generale, tutte le informazioni relative al "Patto" deve avvenire utilizzando solo ed esclusivamente il sistema web.

La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto alcune novità relativamente al monitoraggio del patto:

- la mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici viene a costituire inadempimento al patto di stabilità interno;
- la mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688 della Legge n. 296/2006 determina per l'Ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/12/2008, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 685, della Legge n. 296/2006, come sostituito dall'art. 1, comma 379, lettera h) della Legge n. 244/2008, sono stati definiti i prospetti contenenti le informazioni sulla gestione in termini di "competenza mista" oltre alle modalità di trasmissione dei medesimi.

## **GLI OBIETTIVI DEL COMUNE DI PARABIAGO IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO NELL'ANNO 2008**

Gli obiettivi del Comune di Parabiago sono i seguenti:

### **❖ per il triennio 2008-2009-2010:**

l'obiettivo programmatico in termini di "competenza mista" è pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 in termini di "competenza mista", il tutto determinato ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 1, commi 379-386, della Legge n. 244/2007. Per il nostro Ente l'obiettivo programmatico in termini di "competenza mista" risulta pari ad € **1.052=** (dato in migliaia di Euro).

## **CONSIDERAZIONI SUL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO NELL'ANNO 2008 NEL COMUNE DI PARABIAGO**

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2008, la situazione finale del Comune di Parabiago esprime il seguente risultato:

- un risultato pari ad € **1.106=**, a fronte di un obiettivo programmatico in termini di "competenza mista" di € 1.052=, con una differenza positiva di € **54=** (dato in migliaia di Euro);

che evidenziava il pieno raggiungimento del risultato posto ad obiettivo dalla normativa per l'anno 2008.

Peraltro, detti risultati erano stati determinati in assenza del documento contabile ufficiale di chiusura dell'esercizio finanziario 2008 – Rendiconto della Gestione 2008 – Conto del Bilancio.

In seguito alla stesura definitiva del Rendiconto della Gestione e della conseguente ridefinizione dei residui ai fini del Conto del Bilancio 2008, si è riscontrata una modifica del risultato sopra riportato, che viene ad assestarsi definitivamente ad € 1.091= rispetto al sopra citato saldo programmatico in termini di “competenza mista” di € 1.052=, con una differenza positiva pari ad € 39= (dati in migliaia di Euro).

I dati finali, come si può notare, **confermano comunque il pieno raggiungimento del risultato** posto ad obiettivo dalla normativa per l'anno 2008.

***CONSIDERAZIONI SULLA NORMATIVA RELATIVA ALLA RIDUZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 296/2006 E ALL'ARTICOLO 3, COMMA 120, DELLA LEGGE N. 244/2007***

In merito alla riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e all'articolo 3, comma 120, della Legge n. 244/2007, si può affermare che il dato finale del Comune di Parabiago, come da allegata tabella, dimostra il pieno rispetto del limite imposto dalla sopra citata normativa.

Parabiago, 1 aprile 2009

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECONOMICO – FINANZIARIO**  
(Dott. Claudio Croce)

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2008 (Leggi n. 296/2006 e n. 244/2007)			
PROVINCE - COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti			
MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2008			
(migliaia di euro)			
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista			
ENTRATE FINALI			a tutto il IV trimestre 2008
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti	9.461
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti	4.487
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti	6.128
a detrarre:	E4 Trasferimenti da Stato per spese di giustizia (art.1,c. 683, legge n. 296/2006)	Accertamenti	
	Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4)	Accertamenti	20.076
E5	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (*)	2.764
a detrarre:	E6 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art.1,c. 683 legge n. 296/2006)	Riscossioni (*)	
	E7 Entrate in conto capitale di cui all'art.16,c. 2, legge n. 248/2006 (solo per il Comune di Roma)	Riscossioni (*)	
	E8 Trasferimenti da Stato per spese di giustizia (art.1,c. 683 legge n. 296/2006)	Riscossioni (*)	
	Totale entrate in conto capitale nette (E5-E6-E7-E8)	Riscossioni (*)	2.764
1	ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4+E5-E6-E7-E8)		22.840
SPESE FINALI			a tutto il IV trimestre 2008
S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni	18.668
a detrarre:	S2 Spese di giustizia (art.1,c. 683, legge n. 296/2006)	Impegni	
	S3 Spese per maggiori oneri di personale (art. 3, c. 137, legge n. 244/2007)	Impegni	
	Totale spese correnti nette (S1-S2-S3)	Impegni	18.668
S4	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (*)	3.081
a detrarre:	S5 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art.1,c. 683, legge n. 296/2006)	Pagamenti (*)	
	S6 Spese in conto capitale di cui all'art.16,c. 2, legge n. 248/2006 (solo per il Comune di Roma)	Pagamenti (*)	
	S7 Spese di giustizia (art.1,c. 683, legge n. 296/2006)	Pagamenti (*)	
	Totale spese in conto capitale nette (S4-S5-S6-S7)	Pagamenti (*)	3.081
2	SPESE FINALI NETTE (S1-S2-S3+S4-S5-S6-S7)		21.749
3=1-2	RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO SALDO FINANZIARIO		1.091
4= 5(del PROV-REC)	TOTALE PROVVEDIMENTI ATTUATI PER RECUPERO SCOSTAMENTO 2007 in termini di Competenza Mista		0
5=3-4	RISULTATO TRIMESTRALE CUMULATO SALDO FINANZIARIO AL NETTO DEI PROVVEDIMENTI DI RECUPERO		1.091
6	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SALDO FINANZIARIO 2008		1.052
7=5-6	DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (1)		39
8=5+ 4(del PROV-REC)	SALDO FINANZIARIO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA AUMENTATO DEGLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI DI RECUPERO REALIZZATI SULLE VOCI NON COMPRESSE NEL SALDO DI COMPETENZA MISTA		1.091
9	MANOVRA COMPLESSIVA DI BILANCIO 2008 (OBIETTIVO + SCOSTAMENTO 2007)		

(1) Con riferimento alla sola situazione annuale  
In caso di differenza positiva, o pari a 0, il patto è stato rispettato. In caso di differenza negativa, il patto non è stato rispettato.

(\*) Gestione di competenza + gestione dei residui

<b>COMUNE DI PARABIAGO FINANZIARIA 2008 SPESA GESTIONE PERSONALE</b>	<b>ANNO 2004</b>	<b>ANNO 2006</b>	<b>ANNO 2007</b>	<b>ANNO 2008</b>
	<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>TOTALE IMPEGNI</b>
ASSEGNI FISSI, SALARIO ACCESSORIO + ONERI RIFLESSI	<b>4.435.891,35</b>	<b>4.550.282,66</b>	<b>4.740.752,46</b>	<b>4.795.967,71</b>
2004: TITOLO 2° Spese in conto capitale (da sommare) 2007: TITOLO 1° (da detrarre)	<b>11.032,84</b>			
IRAP PERSONALE	<b>253.671,34</b>	<b>254.946,89</b>	<b>267.803,49</b>	<b>271.109,94</b>
<b>- SEGRETARIO COM.LE RIMBORSO CANEGRATE</b>	<b>8.280,37</b>	<b>8.921,60</b>		
<b>1° TOTALE</b>	<b>4.692.315,16</b>	<b>4.796.307,95</b>	<b>5.008.555,95</b>	<b>5.067.077,65</b>
<b>da DETRARRE:</b>				
DIRITTI DI SEGRETERIA	21.615,20	23.000,00	23.000,00	23.000,00
ACCANTONAMENTI CCNL (oneri compresi)	123.745,00	246.610,00	432.177,81	599.256,23
SPESA PERSONALE Categorie protette (oneri compresi)	146.880,50	146.370,16	147.698,86	147.698,86
<b>2° TOTALE</b>	<b>4.400.074,46</b>	<b>4.380.327,79</b>	<b>4.405.679,28</b>	<b>4.297.122,56</b>
CO.CO.CO.	61.474,27	26.076,67	32.728,33	32.728,33
CO.CO.CO. TUTELA MINORI	101.872,74	110.558,41	20.661,04	0,00
COMUNE DI LEGNANO - Riparto Commissione mandamentale	3.719,82	3.508,00	4.000,00	4.000,00
COMUNE DI LEGNANO - Riparto Piano di Zona	18.985,49	11.104,19	12.000,00	12.000,00
LAVORO INTERINALE	10.300,00	15.603,37		0,00
SPESA BUONI PASTO	58.500,00	55.389,26	60.800,00	61.108,95
<b>3° TOTALE</b>	<b>4.654.926,78</b>	<b>4.602.567,69</b>	<b>4.535.868,65</b>	<b>4.406.959,84</b>
<b>RIDUZIONE 1%</b>	<b>46.549,27</b>			
<b>LIMITE SPESA PERSONALE (ANNO 2004 - 1%)</b>	<b>4.608.377,51</b>			